

Estratto dei patti parasociali contenenti le informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti")

SNAI S.p.A.

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto che in data 11 luglio 2015 SNAI S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Porcari (Lucca), Via Luigi Boccherini, n. 39, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca, Codice Fiscale 00754850154 ("**SNAI**" o la "**Società**"), OI Games S.A., società di diritto lussemburghese con sede legale in 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148, Lussemburgo ("**OIG**"), OI Games 2 S.A., società di diritto lussemburghese con sede legale in 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148, Lussemburgo ("**OIG 2**") e International Entertainment S.A., società di diritto lussemburghese, con sede legale in 51, Avenue J.F. Kennedy, Lussemburgo, iscritta al R.C.S. del Lussemburgo al n. B 148.749 ("**International Entertainment**"), in esecuzione degli accordi raggiunti in data 5 maggio u.s. (già oggetto di pubblicazione in data 12 maggio u.s. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del TUF) hanno sottoscritto un accordo di investimento (l' "**Accordo di Investimento**") avente ad oggetto i termini e le condizioni del conferimento in SNAI (l' "**Operazione**") da parte di OIG e OIG 2 di una partecipazione tra il 75,25% e il 100% del capitale sociale di Cogemat S.p.A. ("**Cogemat**"), di cui (i) OIG 2 (società partecipata al 50% da OIG e al 50% da International Entertainment) è socio di maggioranza (con una partecipazione del 72,22% del capitale sociale) e (ii) OIG detiene una partecipazione diretta del 3,03% del relativo capitale sociale.

L'Accordo di Investimento prevede che ciascuno degli altri soci di Cogemat diversi da OIG e OIG 2 (di seguito, i "**Soci Industriali**"), titolari di una partecipazione complessiva pari al 24,75% del capitale sociale di Cogemat, possano aderire all'Accordo di Investimento entro il 5 agosto p.v., con efficacia dal 6 agosto p.v.

L'Accordo di Investimento prevede che, previa convocazione ai sensi di legge e di statuto, si tenga (entro il 28 settembre 2015) un'assemblea di SNAI in sede straordinaria avente ad oggetto un aumento di capitale di SNAI con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, primo periodo, cod. civ. (l' "**Aumento di Capitale in Natura**") per un importo complessivo massimo di Euro 140 milioni con emissione di massime n. 71.602.410 azioni SNAI di nuova emissione (le "**Nuove Azioni SNAI**") da liberarsi mediante il conferimento delle azioni Cogemat detenute da OIG, OIG 2 e, se del caso, dai Soci Industriali che aderiranno all'Accordo di Investimento (a mente di quanto riportato sopra).

L'Accordo di Investimento include taluni limiti al trasferimento delle Nuove Azioni SNAI di cui i Soci Industriali (che aderiranno all'Accordo di Investimento) dovessero divenire titolari in virtù della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Natura, costituendo tali limiti al trasferimento impegni di natura parasociale (come *infra* specificato) rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del TUF.

SNAI continuerà ad essere controllata di diritto ai sensi dell'art. 93 del TUF da Global Games S.p.A. (attuale socio di controllo di SNAI con una partecipazione pari al 67,188%) che, ad esito dell'Operazione, deterrà una partecipazione in SNAI almeno pari a circa il 55% del relativo capitale sociale.

2. L'Impegno di Lock-up dei Soci Industriali

Ai sensi dell'Accordo di Investimento, ciascun Socio Industriale che dovesse aderire allo stesso assumerebbe automaticamente l'impegno, per sé e per i propri aventi causa, di non Trasferire, a qualsiasi titolo, le Nuove Azioni SNAI di cui ciascuno dei Soci Industriali dovesse divenire titolare (l' "**Impegno di Lock-up**").

Assumendo che tutti i Soci Industriali aderiscano all'Accordo di Investimento, le Nuove Azioni SNAI da questi detenute – e pertanto oggetto dell'Impegno di Lock-up – sarebbero pari a 17.138.145 (corrispondente al 9% circa del capitale sociale di SNAI post Aumento di Capitale in Natura).

L'Impegno di Lock-up decorrerà a fare data dal momento in cui i Soci Industriali diventeranno titolari delle Nuove Azioni SNAI e fino al 31 dicembre 2016 (incluso).

L'Impegno di Lock-up verrà automaticamente meno in caso di offerta pubblica di acquisto e/o scambio (volontaria o obbligatoria) avente ad oggetto il capitale sociale di SNAI e non troverà comunque applicazione per Trasferimenti di Nuove Azioni SNAI dai Soci Industriali (i) a OIG 2, (ii) quale effetto dell'eventuale escussione di garanzie reali costituite sulle Nuove Azioni SNAI da parte di taluni Soci Industriali; e (iii) nel caso in cui il Trasferimento avvenga *mortis causa* (limitatamente ai soli Soci Industriali persone fisiche).

Ai sensi dell'Accordo di Investimento, per Trasferimento/Trasferire si intende qualsiasi atto, negozio, operazione o serie di operazioni (ivi inclusi, in via esemplificativa, vendita, anche a seguito di escussione di pegno, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione, o assegnazione nell'ambito di liquidazione, prestito titoli, intestazione fiduciaria, etc.) e/o evento in forza del quale si consegna, direttamente o indirettamente, il risultato (a) del trasferimento della proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento su azioni e/o quote; (b) della costituzione di diritti reali di godimento su azioni e/o quote; e/o (c) del trasferimento comunque del diritto (compreso quello di opzione) ad esercitare alcuno dei diritti rivenienti da azioni e/o quote.

*** **

L'Accordo di Investimento è stato depositato in data 15 luglio 2015 presso il Registro delle Imprese di Lucca con numero di protocollo RI/PRA/2015/18741.

16 luglio 2015